



Esercito

Il Co.Ce.R.



Bollettino Informativo

Numero 6 del 30 Luglio 2010

Gli articoli del presente bollettino informativo costituiscono esclusiva espressione collegiale del COCER Esercito che se ne assume la piena responsabilità, sollevando lo Stato Maggiore dell'Esercito da qualsiasi coinvolgimento. La diffusione sulla Rete Intranet di Forza Armata (http://www.sme.esercito.difesa.it/Cocer/Sez_cocer.htm) ha il solo scopo di agevolare la comunicazione tra la "base" e l'Organismo Centrale di Rappresentanza.

Caduti da Eroi



IL COCER ESPRIME IL PIU PROFONDO CORDOGLIO E LA PROPRIA VICINANZA ALLE FAMIGLIE DEL 1° MARESCIALLO MAURO GIGLI E DEL CAPORAL MAGGIORE CAPO PIERDAVIDE DE CILLIS, DECEDUTI NELL'ASSOLVIMENTO DEL PROPRIO DOVERE IN AFGHANISTAN. IN QUESTO TRAGICO MOMENTO NON VORREMMO PARLARE DI MANOVRE FINANZIARIE, BILANCI E CONTRATTI MA IL DOVERE DI INFORMARE TUTTO IL PERSONALE CI IMPONE COMUNQUE DI TRATTARE GLI ARGOMENTI ESSENZIALI DI CUI NON SI PUO' RINVIARE L'INFORMAZIONE

Manovra Finanziaria

Approvati gli Ordini del Giorno che interpretano le norme dubbie Manovra: Decreto convertito in Legge

Con l'approvazione in via definitiva alla Camera dei Deputati, in data 29 luglio c.m., dell'A.C. 3638, il decreto sulla manovra finanziaria n. 78/10 è ormai convertito in legge. Le modifiche apportate in sede di conversione sono, fortunatamente, rilevanti e possiamo dire, relativamente al Comparto Difesa-Sicurezza, che si è riusciti a limitare fortemente i danni. In particolare si ricorda che già nel Bollettino n. 5/10 sono state riportate nel dettaglio tutte le norme d'interesse per il Comparto inserite nel provvedimento, nonché tutte le modifiche apportate con il maxiemendamento governativo. Nel prefato Bollettino è stata inoltre riportata la cronologia degli eventi affinché fosse maggiormente evidente l'attività svolta da questa Rappresentanza Militare, le scelte fatte e gli effetti che ne sono scaturiti. Il provvedimento, come noto, non avrebbe potuto subire alcuna ulteriore modifica alla Camera dei Deputati perché nei giorni passati il Governo aveva già annunciato che avrebbe posto la questio-



Veduta della Camera dei Deputati

ne di fiducia sul provvedimento ma soprattutto per mancanza dei tempi tecnici necessari per un ulteriore passaggio al Senato. La conversione in legge infatti, doveva avvenire entro 30 luglio c.m.. Non essendoci pertanto i tempi per la modifica delle norme che si prestavano a dubbi interpretativi, il COCER ha dovuto lavorare per ottenere dichiarazioni da parte di esponenti del Governo e del Parlamento che chiarissero inequivocabilmente quale fosse la volontà del legislatore; ricordiamo le dichiarazioni maggiormente rilevanti: conferenza stampa del Ministro della Difesa del 7 luglio 2010 con la quale viene annunciata la presentazione dell'emendamento per la costituzione di un fondo sulla specificità; intervento del Sen. Gasparri in Senato durante l'approvazione del provvedimento volto a chiarire l'interpretazione della norma sulla massa salariale; conferenza stampa del 22 luglio 2010 presso Palazzo Chigi in cui i Ministri La Russa e Maroni, insieme al Sottosegretario Cro-

segue a pag.2

Manovra: Decreto convertito in Legge

segue dalla prima

setto, con la quale annunciavano la presentazione dell'ordine del giorno volto ad interpretare la norma dell'invariabilità della massa salariale per gli anni 2011, 2012 e 2013, escludendo dalla definizione di massa salariale gli emolumenti connessi all'anzianità di servizio salvaguardando così, a titolo di esempio, l'assegno di funzione stipendiale; presentazione alla Camera dei Deputati di ulteriori due ordini del giorno interpretativi. Si ricorda inoltre che un'altra norma fortemente penalizzante, a seconda dell'interpretazione che si poteva dare, era quella della trasformazione della indennità di buonuscita in trattamento di fine rapporto. Abbiamo già detto che nella peggiore delle interpretazioni la norma introduce un ibrido che non è né indennità di buonuscita, né trattamento di fine rapporto prendendo il peggio dell'uno e dell'altro.

Anche in questo caso sono stati tentati innumerevoli interventi tesi a modificare la norma ma, come negli altri casi, la mancanza di tempo è stata determinante e la norma è rimasta invariata. Si è tentato pertanto, quella ritenuta "l'ultima spiaggia", ovvero ottenere la presentazione di un ulteriore ordine del giorno. Ma qual è stato il risultato finale? La Camera dei Deputati ha approvato successivamente al voto di fiducia sulla manovra, gli ordini del giorno 9/3638/1, 9/3638/60 e 9/3638/61, (http://www.camera.it/view/doc_viewer_full?url=http%3A//www.camera.it/_dati/leg16/lavori/odg/cam/fascicoli/frame.htm&back_to=http%3A//www.camera.it/) come peraltro auspicato da questo Consiglio. In particolare il 9/3638/1 è volto ad impegnare il Governo a fornire un'interpretazione della norma che chiarisce inequivocabilmente che al personale delle Forze Armate e di Polizia, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l'indennità di buonuscita dovrà essere composto dalla sommatoria di due quote: a) la prima determinata integralmente secondo le previgenti disposizioni, prendendo a riferimento le voci uti-



Veduta del Palazzo Montecitorio sede della Camera dei Deputati

li dell'ultima retribuzione percepita in servizio e l'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 2010 (quindi tutto invariato secondo le vecchie regole); b) la seconda determinata con le modalità previste dall'articolo 2120 del codice civile, prendendo a riferimento l'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2011 alla data del congedamento e tutte le somme corrisposte in dipendenza del servizio (quindi una quota calcolata secondo i criteri del trattamento di fine rapporto includendo anche l'indennità operativa). Rimaneva poi da salvaguardare il computo dei sei scatti sull'indennità di buonuscita. E qui l'ordine del giorno interviene sul dettaglio per il computo della seconda quota indicando le modalità di contribuzione che dovranno essere fissate entro il 31 dicembre 2010 di concerto con le rappresentanze del personale interessato, anche al fine di individuare analiticamente le voci retributive per le quali dal 1° gennaio 2011 la contribuzione potrà essere rapportata a una base maggiorata del 15 per cento, allo scopo di assicurare con riferimento a detta quota un beneficio corrispondente a quello dell'aumento figurativo dei «sei scatti

di stipendio» previsto dalla normativa applicabile per il calcolo della prima. Invece, per ciò che concerne gli ordini del giorno rispettivamente 9/3638/60 e 9/3638/61, questi con riferimento all'art. 9 comma 1 modificato al Senato, interpretano correttamente il concetto di "eventi straordinari della dinamica retributiva" da ascrivere, secondo la volontà politica, alle indennità operative delle Forze armate, alle indennità pensionabile delle Forze di Polizia, all'assegno funzionale, all'omogeneizzazione stipendiale, agli incrementi parametrali non connessi a promozioni, alle indennità per trasferimento, alle missioni e presenza qualificata in servizio.

In sostanza, riteniamo che si possa ora affermare che sia stata mantenuta intatta la dinamica salariale dei singoli in tutte le fattispecie e che la manovra non inciderà su una diminuzione di quanto percepito o previsto per effetti di promozioni o raggiungimento di anzianità di servizio, fermo restando il blocco dei contratti 2011-2013 come tutta la pubblica Amministrazione.

Comunque a scanso di equivoci, il COCER con delibera 29/2010, ha interessato le autorità preposte affinché Direzione Generale per il Personale Militare, in sede di stesura della circolare applicativa del decreto in argomento, si attenga all'interpretazione autentica derivante dai citati ordini del giorno, chiara espressione della volontà politica del Governo e del Parlamento.

Il risultato raggiunto, visto soprattutto il modo in cui era partito il provvedimento e visto il clima che si respira nel Paese, è stato a nostro avviso estremamente positivo. L'obiettivo di limitare i danni del provvedimento è stato raggiunto grazie alla richiesta di rispetto

della norma sulla "specificità" ed alla fattiva sinergica collaborazione con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali. Pertanto nessun dubbio sull'obiettivo di perseguire una specificità per il Comparto Difesa-Sicurezza. Una bontà oggi riconosciuta anche dal COCER della Guardia di finanza che, nel suo resoconto del 21.07.2010 sulla manovra finanziaria, parla di "... tutela del principio di specificità d'impiego". Comparto Difesa-Sicurezza. Una bontà oggi riconosciuta anche dal COCER della Guardia di finanza che, nel suo resoconto del 21.07.2010 sulla manovra finanziaria, parla di "... tutela del principio di specificità d'impiego". Rimangono però alcuni dubbi! L'iter della manovra finanziaria è iniziato con un provvedimento fortemente penalizzante per il personale del Comparto Difesa-Sicurezza al punto che l'abbiamo definito un provvedimento "contro la sicurezza". Si è riusciti ad ottenere delle modifiche durante l'iter di approvazione facendo uscire un provvedimento meno penalizzante per il personale e parzialmente accettabile se confrontato con i riflessi generali della finanziaria su altri settori ma è comunque un risultato che non ci toglie un forte dubbio. Quale è la linea d'azione reale del Governo oggi? Cosa dobbiamo aspettarci nel prossimo futuro? Un Governo concorde con le fortemente penalizzanti previsioni iniziali o un Governo che ha recepito in pieno il concetto di specificità approvato dal Parlamento? Non mancheranno gli appuntamenti per avere questa risposta. Primi momenti di confronto saranno la chiusura del contratto 2008-2009 e la legge finanziaria 2011 o laddove si dovesse configurare un ulteriore provvedimento volto a recuperare altre risorse a fine anno.

Errata Corrige al Periodico d'Informazione n.05/2010 del 21 luglio 2010

Nella illustrazione dei punti salienti inerenti la manovra economica (pag.2) ed in particolare nella parte che riguardava le istanze promosse dalla Sezione del COCER Esercito è stato erroneamente inserito il paragrafo inerente la problematica alloggiativa. Si precisa che in realtà l'intervento del COCER è relativo solamente all'inserimento "in extremis", nella norma promossa dal Governo, della necessità di sentire la Rappresentanza Militare prima di intervenire sul canone. Il COCER Esercito non si è mai espresso sulla opportunità o meno di aumentare il canone degli alloggi al personale che ha perso il titolo alla concessione.

Gli ordini del giorno approvati dalla Camera dei Deputati

Ordine del Giorno n.1

9/3638/1 Ascierto

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge in esame, all'articolo 12, comma 10, prevede che, con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, il computo dei trattamenti di fine servizio (TFS) di tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, avvenga in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto (TFR), con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento;

tale prescrizione s'inquadra nel contesto di una serie di interventi mirati a limitare la spesa pubblica e quindi è volta ad assicurare risparmi nei TFS corrisposti ai propri dipendenti dalle citate amministrazioni;

la norma in esame è applicabile anche al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, caratterizzato da un'acclaramata specificità di stato giuridico e/o di impiego – che comporta la sottoposizione a rinunce, rischi e disagi non comparabili con quelli richiesti agli altri pubblici dipendenti – e conseguentemente titolare di un assetto retributivo e previdenziale complesso e peculiare;

in tale contesto, specie per il personale in argomento, è indispensabile assicurare che la disposizione in esame, necessariamente espressa in termini generali e concettuali, sia applicata in maniera equa, conforme alla volontà del legislatore e coerente con il quadro normativo complessivo, impegna il Governo a valutare l'opportunità di

fornire con riguardo all'articolo 12, comma 10 del decreto-legge in esame, con riferimento al personale delle Forze armate e di polizia nonché del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, un'interpretazione in linea con i principi ispiratori della norma stessa, in particolare al fine di chiarire inequivocabilmente che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il TFS (indennità di buonuscita) del predetto personale discenderà dalla sommatoria di due quote:

la prima determinata integralmente secondo le preesistenti disposizioni, prendendo a riferimento le voci utili dell'ultima retribuzione percepita in servizio e l'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 2010;

la seconda determinata con le modalità previste dall'articolo 2120 del codice civile, prendendo a riferimento l'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2011 alla data del congedamento e, a meno di diverso accordo con le rappresentanze del personale interessato, tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del servizio, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto erogato a titolo di rimborso spese;

in particolare le modalità di dettaglio per il computo della seconda quota e le connesse modalità di contribuzione dovranno essere fissate entro il 31 dicembre 2010 di concerto con le rappresentanze del personale interessato, anche al fine di individuare analiticamente le voci retributive per le quali dal 1° gennaio 2011 la contribuzione potrà essere rapportata a una base maggiorata del 15 per cento, allo scopo di assicurare con riferimento a detta quota un beneficio corrispondente a quello dell'aumento figurativo dei «sei scatti di stipendio» previsto dalla normativa applicabile per il calcolo della prima.

Ordine del Giorno n.14

9/3638/14 Fiano

La Camera,

premessi che:

questa manovra economica penalizza enormemente il comparto sicurezza e difesa;

tra gli aspetti particolarmente penalizzanti sotto il profilo del trattamento economico risulta essere l'articolo 9, comma 21, del testo in esame; l'articolo 8, comma 11-bis, recita testualmente: « Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato

al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »,

impegna il Governo: a fornire formale interpretazione della norma prevista all'articolo 8, comma 11-bis, al fine di un esaustivo chiarimento circa la natura delle « misure perequative » di cui trattasi ed in particolare in che

modo esse incideranno sulle posizioni dei singoli operatori; ad escludere i compensi accessori

relativi a trasferimenti, missioni, presenza qualificata, lavoro straordinario, assegno funzionale e indennità pensionabile dal tetto della retribuzione complessiva per l'anno 2010, imposta come limite di riferimento dal provvedimento in esame per il comparto sicurezza e difesa.

Ordine del Giorno n.60

9/3638/60 Fallica, Cicu, Cirielli, Moles, Saglia, De Angelis, Holzmann, Marini, Mazzoni, Speciale.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 9, comma 21, del disegno di legge in esame, reca tre interventi comportanti effetti negativi sul trattamento economico dei dipendenti pubblici in regime di diritto pubblico. In particolare: blocca per il triennio 2011-2013 l'adeguamento automatico dei dirigenti in regime di diritto pubblico; blocca per il medesimo periodo e per lo stesso personale l'attribuzione di classi e scatti di anzianità; sancisce i soli effetti giuridici per le progressioni di carriera comunque denominate disposte nel triennio, sia per i dirigenti non contrattualizzati sia per il personale contrattualizzato;

il comma 11-bis dell'articolo 8, prevede, allo scopo di tutelare la specificità del comparto sicurezza e difesa e di quello del soccorso pubblico, l'istituzione di un fondo di 80 milioni di euro, per il solo biennio 2011 e 2012, per il finanziamento di misure perequative in favore del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, volte a compensare gli effetti di cui al citato comma 21 dell'articolo 9;

la relazione tecnica al disegno di legge in esame non determina con esattezza i risparmi attesi dall'applicazione dell'articolo 9, comma 21, con riguardo al comparto sicurezza e difesa e a quello del soccorso pubblico, e non reca alcuna previsione con riferimento agli effetti finanziari derivanti dal blocco delle promozioni;

la dotazione di 80 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, potrebbe, pertanto, risultare non sufficiente per garantire l'adozione, con il menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di efficaci e complete misure perequative delle previsioni del menzionato comma 21, in favore del personale dei citati comparti,

impegna il Governo:

a verificare l'idoneità delle risorse di cui all'articolo 8, comma 11-bis, integrando, ove necessario, le stesse fino a consentire l'adozione di efficaci e complete misure perequative degli effetti di ciascuna delle disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, a tutela della specificità di status e di impiego del personale delle Forze armate e di polizia e di quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

a prevedere adeguate risorse per il fondo di cui in premessa anche per l'ulteriore anno 2013, allo scopo di consentire l'adozione delle necessarie misure perequative anche in tale anno nel quale continuano a operare gli effetti dell'articolo 9, comma 21.

Ordine del Giorno n.61

9/3638/61 Cicu, Fallica, De Angelis, Saglia, Holzmann, Marini Giulio, Mazzoni, Speciale, Cirielli, Moles.

La Camera,
premessò che:
l'articolo 9, comma 1, del disegno di legge in esame, prevede che, nel triennio 2011-2013, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi inclusi quelli di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, come identificate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possa superare quello in godimento nell'anno 2010; tale disposizione costituisce una misura di salvaguardia diretta a garantire il conseguimento dei risparmi nel settore dei redditi da lavoro dipendente erogati dalle citate amministrazioni correlati all'attuazione degli interventi di contenimento della spesa pubblica di cui al medesimo articolo 9 e che ad essa la relazione tecnica non riconnette alcun effetto finanziario diretto; la suddetta disposizione, nel corso dell'iter parlamentare, è stata modificata nel senso di precisare che la determinazione del trattamento economico riferito all'anno 2010, quale limite retributivo di riferimento, va computato al « netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno (...), maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio »; la nuova formulazione della disposizione non può che essere volta a evitare ingiustificate sperequazioni nei confronti del personale che, nel caso in cui il tetto retributivo fosse stato riferito al trattamento economico complessivo effettivamente goduto nell'anno 2010, per il solo fatto di essere destinatario nel citato triennio, per esigenze dell'amministrazione, di provvedimenti di destinazione ad altra sede di servizio o ad altro incarico, anche all'estero, non avrebbe potuto, al pari del personale destinatario di analoghi provvedimenti di impiego prima del 2011, vedere riconosciuti gli emolumenti e le indennità, anche di natura compensativa per le spese sostenute dal dipendente, previsti per la nuova posizione di impiego; tale precisazione, in questo senso, risulta indispensabile per salvaguardare, fatti salvi i saldi complessivi, la specificità dello status giuridico e di impiego del personale delle Forze armate e di polizia e di quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, caratterizzato da una mobilità e flessibilità di impiego, sul territorio nazionale e all'estero, non riscontrabile in nessun altro settore del pubblico impiego, cui sono correlati specifici istituti retributivi volti a compensare i maggiori rischi e disagi, nonché il più elevato grado di professionalità richiesto per funzioni specialistiche; una diversa interpretazione porterebbe alla situazione paradossale per cui il militare appartenente ad un reparto non impiegato in missioni internazionali all'estero nell'anno 2010 ma che lo fosse nell'anno 2011 non risulterebbe destinatario di alcun compenso aggiuntivo, inclusa la diaria di missione all'estero; parimenti devono ritenersi non computabili ai fini del raggiungimento del tetto retributivo del 2010 le misure perequative, di cui all'articolo 8, comma 11-bis, per il personale delle Forze armate e di polizia e per quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni del comma 21 del medesimo articolo, giacché diversamente le citate misure perequative risulterebbero non erogabili,

impegna il Governo

a dare corretta interpretazione sistematica all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 8, comma 11-bis, con specifico riferimento al personale delle Forze armate e di polizia, nonché a quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso che, nel rispetto dei saldi complessivi, quanto da esso percepito per compensi accessori connessi con lo svolgimento del servizio, assegni spettanti per l'assolvimento delle specifiche funzioni senza demerito, modifiche della posizione di impiego e misure perequative individuate con il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, deve ritenersi non computabile ai fini del raggiungimento del tetto retributivo di cui alla medesima disposizione, il quale va considerato non come riferito al singolo dipendente ma al totale delle risorse utilizzate dalle singole amministrazioni per l'erogazione dei citati compensi. In particolare, devono quindi ritenersi escluse dal tetto retributivo di cui all'articolo 9, comma 1, oltre a quanto previsto dall'articolo 8, comma 11-bis, anche le indennità operative delle Forze armate, l'indennità pensionabile delle Forze di polizia, l'assegno funzionale e l'omogeneizzazione retributiva, gli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, le indennità per trasferimento, missione e presenza qualificata in servizio.

Il Co.Ce.R. Esercito augura a tutti buon riposo estivo